

sei in: [home](#) > [formazione lavoro](#) > [professioni](#) > **contributi per la tutela della...**

professioni



NORMATIVA

INCENTIVI

**CONTRIBUTI PER LA
TUTELA DELLA
MATERNITÀ E DELLA
PATERNITÀ**sostituzione del/della
professionistaservizio di custodia
socio-educativaservizi educativi e
ricreativi extrascolastici
o estiviservizi socio-educativi e
assistenziali domiciliari
a favore dei minori con
handicap graveREGISTRO
REGIONALE

ORGANI COLLEGIALI

contatti

**Servizio affari
generali, innovazione
e professioni****Antonella Canelli**
indirizzo
**TRIESTE - Via San
Francesco 37**
telefono
0403775097
e-mail**Sabina Verzier**
indirizzo
**TRIESTE - Via San
Francesco 37**
telefono
0403775098
e-mail

servizio di custodia socio-educativa

Indice dei contenuti

- [Tipo di intervento](#)
- [A chi si rivolge](#)
- [Requisiti](#)
- [Caratteristiche del servizio di custodia socio-educativa](#)
- [Ammontare del contributo](#)
- [Quando presentare la domanda](#)
- [Cumulabilità degli interventi](#)

Tipo di intervento

Contributo a fondo perduto per consentire alle professioniste ed ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità.

L'intervento è riferito a professionisti con:

- figli minori di età compresa tra 3 mesi a 6 anni;
- figli minori di età compresa tra 3 mesi a 10 anni di età, in caso di famiglia monogenitoriale;
- figli di età compresa tra 3 mesi a 18 anni di età, in caso di minore disabile.

[torna su](#)

A chi si rivolge

- Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali che esercitano l'attività professionale in forma individuale.

- Professionisti non ordinistici che esercitano l'attività professionale in forma individuale e che siano aderenti ad associazioni, inserite nel registro regionale previsto dall'art. 4 della LR 13/2004.

❖ Registro regionale previsto dall'art. 4 della LR 13/2004

[torna su](#)

Requisiti

Residenza nel Friuli Venezia Giulia.

Svolgimento dell'attività in forma individuale con studio o sede operativa stabile in Friuli Venezia Giulia.

Svolgimento di un'attività esclusivamente professionale.

Gli interessati non devono essere:

- lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time);
 - collaboratori di impresa familiare;
 - artigiani;
 - commercianti;
 - coltivatori diretti;
 - titolari di impresa;
 - amministratori di società di persone e di società di capitali.
- Età non superiore ai 45 anni alla data della presentazione della domanda di intervento contributivo.

L'ammissione all'intervento di custodia socio-educativa è consentita qualora la situazione economica del nucleo familiare del richiedente il contributo non sia superiore al valore ISEE di 30.000,00 euro. In caso di famiglia monogenitoriale, il valore ISEE non può essere superiore a 20.000,00 euro.

[torna su](#)

Caratteristiche del servizio di custodia socio-educativa

Il servizio di custodia socio-educativa non deve integrare gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato e non deve coinvolgere soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado.

Deve essere svolto in regime di libera professione da soggetti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore ad indirizzo sociale, pedagogico o educativo con esperienza documentata nei servizi socio-educativi o in possesso di titoli professionali riconosciuti a rilasciati da enti di formazione accreditati presso la Regione Friuli Venezia Giulia.

Il servizio deve essere rivolto ad un massimo di quattro bambini con orario giornaliero di due ore fino ad un massimo di dieci ore e può avere una durata massima di 12 mesi.

Deve essere disciplinato da un **accordo formale** tra le parti che preveda l'orario di permanenza, la tariffa oraria, le assicurazioni di pertinenza, le norme igienico-sanitarie da rispettare, le modalità di pagamento, le spese supplementari o forniture a carico della famiglia, il costo preventivato e le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il servizio di assistenza a valenza socio-educativa deve essere svolto al domicilio del soggetto cui si affida il servizio, al domicilio della famiglia o in altro luogo opportunamente attrezzato. Gli spazi devono essere adeguati e rispondenti ai requisiti di sicurezza e igiene.

Sono esclusi dal contributo i rimborsi delle rette per i servizi di asilo e scuole per l'infanzia, pubbliche e private.

❖ **Fac simile di accordo formale**

[torna su](#)

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese mensilmente sostenute, fermo restando il limite massimo di 300,00 euro mensili.

Nel caso di:

- famiglia monogenitoriale;
 - famiglia numerosa costituita da quattro o più figli minori conviventi;
 - famiglia con figlio minore disabile convivente.
- il contributo è pari al 70% delle spese mensilmente sostenute. Per ciascun figlio minore convivente oltre al minore beneficiario dell'intervento, il contributo è elevato del 5%, fermo restando il limite massimo di 600,00 euro mensili.

[torna su](#)

Quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata anteriormente alla data di inizio del servizio di custodia socio-educativa.

[torna su](#)

Cumulabilità degli interventi

Gli interventi di:

- sostituzione del professionista;
- servizi di custodia socio educativa;
- servizi educativi e ricreativi extrascolastici o estivi;
- servizio socio-educativo e assistenziale domiciliare a favore dei minori con handicap grave

sono ripetibili e cumulabili tra di loro, fermo restando il limite massimo di fruizione pari a 12 mesi frazionabili nel tempo.

Non è consentita la cumulabilità degli interventi tra professionisti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

[torna su](#)

ultimo aggiornamento: mercoledì 13 luglio 2011

NORMATIVA

- [Legge regionale 22 aprile 2004 n. 13](#) interventi in materia di professioni
- [Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2009, n. 347](#)

MODULISTICA

>>